



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 17/03/2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Cattolica possiede attualmente il 2,040% del fondo di dotazione di "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M.", consorzio di funzioni tra enti locali, costituito ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, partecipato, amministrato e controllato dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al **n. 1**, avente per oggetto la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale di persone ed in generale dei servizi complessivi della mobilità nel bacino di traffico della Provincia di Rimini e dei Comuni limitrofi e di tutte le attività complementari utili e necessarie a realizzare l'obiettivo, incluse quelle di realizzazione, detenzione e manutenzione di beni strumentali al trasporto pubblico locale di persone (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, fermate, paline, rete ferroviaria, t.r.c. -trasporto rapido costiero – depositi);

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 6 del 22/01/2015, con cui, per le motivazioni, le considerazioni e le valutazioni ivi riportate - da intendersi qui, anch'esse, tutte integralmente richiamate (anche se non riportate, per motivi di sintesi), ha deliberato, tra l'altro:

2) di approvare il <<Progetto di trasformazione del consorzio "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M." in "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile" (ai sensi dell'articolo 115, commi 7 bis ed 1, del D.Lgs.18.08.2000, n.267) e successiva aggregazione delle tre agenzie della mobilità romagnole ("A.M. s.r.l. consortile", "A.T.R. s.r.l. consortile" ed "Ambra s.r.l.") in un'unica "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile" (mediante scissione parziale proporzionale delle prime due società a beneficio della terza, ai sensi dell'articolo 2506 e seguenti c.c.)>> approvato dal consiglio di amministrazione di A.M. in data 04/12/2014 e trasmesso ai soci in date 04-05/12/2014 ed allegato alla suddetta deliberazione (con tutti i relativi sub-allegati, tra i quali anche gli statuti delle tre società generate dalla duplice operazione in oggetto - "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile", "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile" e "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile"), quale parte integrante e sostanziale della

31/12/2015, attraverso apposite "dismissioni" (intese in senso ampio, ovvero come "cessioni" delle partecipazioni, liquidazioni e/o aggregazioni delle società partecipate) e conseguentemente di prevedere in tale piano (attualmente in corso di predisposizione da parte dell'amministrazione comunale) l'attuazione, entro il 31/12/2015, di operazioni societarie di "dismissione" con cui compensare l'aumento (di una unità - da un unico consorzio attualmente partecipato a due "s.r.l. consortili" partecipate tra breve) del numero di partecipazioni societarie generato dall'attuazione della duplice operazione in questione;

- alcuni comuni soci di A.M. nell'approvare, con analoga deliberazione dei propri consigli comunali, la duplice operazione in questione, hanno subordinato la rispettiva approvazione e l'espressione del rispettivo successivo voto favorevole in seno alla futura assemblea dei soci del consorzio A.M. all'adozione, relativamente all'articolo 9 dello statuto della "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile", di una clausola (formulata peraltro in modo diverso dai vari comuni proponenti) che disciplini chiaramente i criteri di compartecipazione dei vari soci alle eventuali future perdite e/o disavanzi generati, in capo alla "P.M.R. s.r.l. consortile", rispettivamente dal funzionamento e dall'ordinaria amministrazione della società, da un lato e dalla realizzazione/acquisizione di investimenti in beni strumentali (all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di persone) e/o delle manutenzioni straordinarie di tali beni, dall'altro;

- è stata conseguentemente predisposta, dal Comune di Rimini congiuntamente con i comuni suddetti, la modifica dell'articolo 9 ("*contributi consortili*") e dei connessi articoli 15 ("*Assemblea dei soci - quorum*"), 22 ("*bilancio annuale di previsione*") e 23 ("*bilancio di esercizio e utili*") dello statuto sia di "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile", sia di "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile", risultante dai rispettivi testi comparati, allegati al presente atto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, rispettivamente alle **lettere B ed E**, che recepisce tale istanza, di fatto "assorbendo" e recependo, sia pure con tenore letterale diverso, tutte le proposte di modifica (tra loro differenziate) formulate dai vari comuni suddetti, prevedendo, in sintesi:

a) la compartecipazione, sia pure con criteri diversi a seconda dei casi (quote di partecipazione al capitale sociale o percorrenze chilometriche di servizio di t.p.l.), di tutti i soci alla "copertura", a preventivo, delle eventuali perdite/disavanzi futuri previsti, in capo alla società, nel relativo bilancio di previsione, connessi:

a.1) al funzionamento e all'ordinaria amministrazione della società ("*contributo per il funzionamento della società*");

a.2) all'affidamento del servizio di t.p.l. (perdita potenzialmente verificabile solamente in capo all'agenzia della mobilità e quindi solamente in capo alla "A.M. s.r.l. consortile", non anche in seno alla "P.M.R. s.r.l. consortile", che sarà priva di tale funzione) ("*contributo per l'affidamento del servizio*");

a.3) alla realizzazione di investimenti in beni strumentali (all'esercizio dei servizi di

- con nota del 30 gennaio 2015 del presidente del consiglio di amministrazione di A.M. (a corredo del presente atto al **n. 7**) e successivo documento del c.d.a. del 3 febbraio 2015 (a corredo del presente atto al **n. 8**), A.M. ha replicato a ciascuno degli aspetti evidenziati come problematici dal collegio dei sindaci revisori;
- in data 04/02/2015, con nota prot. n. 68685 (a corredo del presente atto al **n. 9**) la Regione Emilia-Romagna ha confermato ad A.M. che la normativa regionale vigente (L.R.E.R. n. 30/1998 e L.R.E.R. n.10/2008) non confligge con la sopravvenuta normativa nazionale (art.1, comma 609, della L. n.190/2014 - c.d. "legge di stabilità per l'anno 2015") ribadendo l'invito all'attuazione delle relative disposizioni (attraverso l'aggregazione delle tre agenzie romagnole in un'unica agenzia in forma di s.r.l.) e confermando anche che, in caso contrario (di mancata aggregazione), le tre autorità provinciali della mobilità romagnole attualmente esistenti dovrebbero essere soppresse;
- come già avvenuto per la precedente sopra citata deliberazione di .C.C. n. 6 del 22/01/2015, trasmessa con pec del ... (a corredo del presente atto al **n. 10**), anche il presente atto dovrà essere trasmesso dall'ente alla Corte dei Conti della Regione Emilia-Romagna - sezione Regionale di Controllo, a norma dell'articolo 3, comma 28, della L.244/2007;

RITENUTO che:

- le clausole statutarie sopra indicate contribuiscano (unitamente alla separazione societaria tra beni patrimoniali "trasportistici" ed agenzia della mobilità, già prefigurata dalla duplice operazione in questione) a rendere più evidenti e trasparenti i risultati della future gestioni - ordinaria e straordinaria (ivi inclusa la gestione dell'opera t.r.c.) - delle due società in questione ed anche gli oneri futuri ad essi connessi, potenzialmente gravanti sui relativi soci - peraltro secondo criteri logici e razionali, più volte richiesti negli anni scorsi, da molti dei soci dell'attuale consorzio A.M.;
- le clausole statutarie sopra indicate debbano pertanto essere inserite nei due statuti suddetti, mediante relativa espressa approvazione da parte degli enti locali soci, con apposite ulteriori deliberazioni dei rispettivi organi consiglieri, che ri-approvino integralmente il progetto di trasformazione proposto dal c.d.a. di A.M., unitamente alle modifiche statutarie indicate;
- gli aspetti evidenziati come problematici dal collegio sindacale di A.M. con la sopra citata nota del 26 gennaio 2015, siano adeguatamente affrontati e risolti o risolvibili con l'attuazione delle rispettive eventuali contromisure individuate dall'organo amministrativo di A.M. nei propri suddetti documenti del 30 gennaio e del 3 febbraio 2015;
- sia quindi necessario ed opportuno riconfermare integralmente tutte le premesse, le considerazioni, le motivazioni e le valutazioni formulate nella precedente suddetta deliberazione di .C.C. n. 6 del 22/01/2015, relativamente all'approvazione ed attuazione

- 2.a) la trasformazione del consorzio "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M." in "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile" in seno all'assemblea del consorzio A.M. di prossima celebrazione;
- 2.b) la successiva aggregazione delle tre agenzie della mobilità romagnole ("A.M. s.r.l. consortile", "A.T.R. s.r.l. consortile" ed "Ambra s.r.l.") in un'unica "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile" (mediante scissione parziale proporzionale delle prime due società a beneficio della terza, ai sensi dell'articolo 2506 e seguenti c.c.) in seno all'assemblea della futura "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile" di futura celebrazione;

anche a fronte di eventuali modifiche formali, non sostanziali, degli statuti delle tre società ("Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile", "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile" e "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile") che dovessero risultare necessarie e/o opportune in sede di approvazione delle operazioni sopra indicate;

- 8) di confermare integralmente e di dare nuovamente mandato al Sindaco (o suo delegato) di esprimere all'organo amministrativo di "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M." l'indirizzo di porre in essere tutte le possibili iniziative e misure che risultassero necessarie e/o opportune per superare le potenziali criticità dallo stesso evidenziate relativamente alla duplice operazione in oggetto;
- 9) di dare mandato al Sindaco (o suo delegato) di porre in essere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per dare concreta e tempestiva attuazione a quanto deliberato ai precedenti punti del presente atto;
- 10) di confermare e di dare nuovamente atto che il responsabile del procedimento è, per competenza d'ufficio, la Dirigente del Settore 4, dott.ssa Claudia M. Rufer;
- 11) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, come richiamato in premessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

attesa l'urgenza di rispettare i ristretti tempi previsti per l'approvazione della duplice operazione in questione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.